

Modalità operative relative al rilascio di autorizzazioni in materia di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, all'iscrizione al registro dei produttori e all'accreditamento come fornitore.

Premessa

La D.G.R. n. 44-10301 del 16/12/2008 "D.Lgs. 214/2005. Approvazione delle disposizioni relative al rilascio di autorizzazioni in materia di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, all'iscrizione al registro dei produttori e all'accreditamento come fornitore" ha individuato per tutti i procedimenti quale responsabile il Responsabile del Settore Fitosanitario regionale nonché la durata in 60 giorni eccetto quanto previsto per il procedimento relativo alla "Dichiarazione inizio attività (D.I.A.) per la produzione e commercializzazione di vegetali", la cui durata è stabilita in 30 giorni.

Al fine di facilitare la lettura delle modalità procedurali, per ogni procedimento vengono richiamati i soggetti da autorizzare e quelli da esonerare, già riportati nella D.G.R. n. 44-10301 del 16/12/2008, così come definiti nelle singole disposizioni normative.

Al fine dei procedimenti di seguito descritti sono definiti "richiedenti" coloro che a titolo di persona fisica o giuridica trasmettono richiesta di autorizzazione in materia di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, di iscrizione al registro dei produttori e di accreditamento come fornitore.

Le richieste sono trasmesse al Settore Fitosanitario regionale (nel prosieguo S.F.R.).

1) AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIO DEI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 1, DEL D.LGS. 214/05

Il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, nel prosieguo D.lgs. 214/05, all'art. 19, comma 1, stabilisce che chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dal decreto deve essere in possesso di apposita autorizzazione.

1.1) Soggetti da autorizzare ai sensi dell'art. 19, comma 2:

- i produttori di piante e relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo (lett. a);
- i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme (lett. b);
- gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B (lett. c);
- i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali (lett. d).
- i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'Allegato V, Parte A (lett. e).

1.2) Soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 19:

- coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate all'attività (comma 2, lett. a);
- i commercianti all'ingrosso di sementi già confezionate ed etichettate da terzi (comma 2, lettera b);
- i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali (comma 3);

- i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono la totalità della loro produzione a centri di raccolta autorizzati, oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali (comma 3).

1.3) Validità delle autorizzazioni preesistenti

Sono da ritenersi valide, purchè rilasciate entro il 7 novembre 2005:

- a) le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1, della legge 18 giugno 1931, n. 987 "Recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi", per la produzione e la commercializzazione di piante;
- b) le licenze rilasciate ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1096 "Disciplina dell'attività sementiera", per la produzione di sementi.

1.4) Modalità di rilascio dell'autorizzazione

1.4.1) Trasmissione richiesta autorizzazione

Prima dell'inizio dell'attività i soggetti interessati trasmettono al S.F.R. la richiesta in bollo compilando il modulo MOD-1 (Richiesta di: Autorizzazione all'attività di produzione/commercio di vegetali prodotti vegetali ed altre voci - Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori) allegato alla presente determinazione dirigenziale.

Alla richiesta sono allegati:

- a) copia dell'iscrizione al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- b) copia del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.;
- c) copia della planimetria catastale;
- d) una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione;
- e) l'attestazione del pagamento della tariffa fitosanitaria, ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 2 del D.lgs. 214/05, effettuato secondo le modalità prescritte dal S.F.R.;
- f) la fotocopia (fronte retro) leggibile di un documento d'identità del richiedente, in corso di validità, nel caso in cui la richiesta sia trasmessa via fax o per posta. La fotocopia del documento di identità non è necessaria nel caso di firma apposta davanti al funzionario incaricato di ricevere la richiesta.

La copia dell'iscrizione al Registro delle imprese può essere sostituita, qualora il suo rilascio sia subordinato all'avvenuta presentazione dell'autorizzazione per l'attività, dalla documentazione attestante la presentazione della richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'iscrizione il richiedente ne trasmette copia al S.F.R..

L'attribuzione del numero di partita I.V.A. e l'iscrizione al Registro delle imprese possono essere attestati anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

1.4.2) Istruttoria

Il S.F.R. qualora accerti che la richiesta e/o la documentazione allegata presentino delle irregolarità e/o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta comunica all'interessato, tramite raccomandata A.R. (Avviso di ricevimento), tale irregolarità. Il richiedente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, è tenuto alla regolarizzazione e/o al completamento della richiesta. Scaduti i termini prescritti, senza che sia avvenuta la regolarizzazione, la richiesta di autorizzazione si intende rinunciata con conseguente archiviazione del procedimento.

La comunicazione inerente la richiesta di regolarizzazione sospende i termini del procedimento.

La rinuncia scritta alla richiesta di autorizzazione per l'attività da parte del richiedente determina la chiusura dell'istruttoria e la conseguente archiviazione del procedimento.

Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione il S.F.R., ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.lgs. 214/05, effettua l'ispezione presso il centro aziendale.

In sede di ispezione è constatato:

1. il possesso di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività;
2. l'individuazione del responsabile fitosanitario;
3. lo stato fitosanitario dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci presenti presso il centro aziendale in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.lgs. 214/05.

Al termine dell'ispezione l'Ispettore fitosanitario incaricato redige il verbale di parere di idoneità al rilascio dell'autorizzazione per l'attività utilizzando il MOD-2 (Verbale contenente il parere di idoneità), allegato alla presente determinazione dirigenziale, rilasciandone copia al richiedente.

1.4.2) Fase decisoria

In caso di parere favorevole il S.F.R., entro 15 giorni dall'ispezione, provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.lgs. 214/05, con determinazione dirigenziale, trasmettendone copia all'interessato tramite raccomandata A.R..

Nell'autorizzazione sono riportati:

- a) la ragione sociale del soggetto richiedente;
- b) il numero di partita I.V.A.;
- c) l'indirizzo del centro aziendale;
- d) la tipologia produttiva e di commercializzazione.

In caso di parere sfavorevole, entro 15 giorni dall'ispezione, il S.F.R., fatta salva l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 10 bis della legge 241/90 circa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette al richiedente copia della determinazione dirigenziale contenente il motivato diniego al rilascio dell'autorizzazione.

1.5) Variazione dei dati

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera *i*) del D.lgs. 214/05, entro 60 giorni dalla variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione li comunica per iscritto al S.F.R. tramite raccomandata A.R. o via fax.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.lgs. 214/05 sono sostituite, a seguito di richiesta con le stesse modalità di cui al punto 1.4), da una nuova autorizzazione qualora sopravvengano nuove disposizioni legislative o regolamentari o siano variati:

- a) il numero di Partita I.V.A.;
- b) l'ubicazione del centro aziendale;
- c) la tipologia produttiva e di commercializzazione.

Con l'invio della nuova richiesta al S.F.R. è restituito l'originale dell'autorizzazione.

Nel caso di cessazione dell'attività, rilasciata ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 214/05, il titolare dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera *i*) del D.lgs. 214/05, ne dà comunicazione entro 60 giorni al S.F.R. restituendo contemporaneamente l'originale dell'autorizzazione.

2) DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI VEGETALI

Nei casi sotto elencati l'autorizzazione per l'attività disciplinata dal D.lgs. 214/05, art. 19, comma 1 è sostituita dalla D.I.A. dell'interessato, corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.

2.1) Soggetti che presentano la D.I.A.

Presentano la D.I.A. i soggetti che svolgono attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.lgs. 214/05:

- i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, per i vegetali non compresi nell'allegato V;
- i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano all'ingrosso tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo.

2.2) Inizio attività

L'attività oggetto di dichiarazione può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione al Settore Fitosanitario regionale.

Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne dà comunicazione al sopra citato Settore tramite fax o raccomandata con Avviso di Ricevimento.

Il Settore Fitosanitario regionale, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Settore Fitosanitario regionale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2.3) Modalità di presentazione della D.I.A.

Alla D.I.A., trasmessa in bollo al S.F.R. utilizzando il modulo MOD-3 (Dichiarazione inizio attività di produzione/commercio di vegetali prodotti vegetali ed altre voci), allegato alla presente determinazione dirigenziale, sono allegati:

- a) copia dell'iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.;
- b) copia del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.;
- c) l'attestazione del pagamento della tariffa fitosanitaria, ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 2 del D.lgs. 214/05, effettuato secondo le modalità prescritte dal S.F.R.;
- d) la fotocopia (fronte retro) leggibile di un documento d'identità del richiedente, in corso di validità, nel caso in cui la richiesta sia trasmessa via fax o per posta. La fotocopia del documento di identità non è necessaria nel caso di firma apposta davanti al funzionario incaricato di ricevere la dichiarazione.

La copia dell'iscrizione al Registro delle imprese può essere sostituita, qualora il suo rilascio sia subordinato all'avvenuta presentazione dell'autorizzazione per l'attività, dalla documentazione attestante la presentazione della richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A.. Entro 15 giorni dall'iscrizione il richiedente ne trasmette copia al S.F.R..

L'attribuzione del numero di partita I.V.A. e l'iscrizione al Registro delle imprese possono essere attestati anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

2.4) Variazione dei dati

Le variazioni dei dati riportati nella comunicazione D.I.A. sono comunicati entro 60 giorni per iscritto al S.F.R. tramite raccomandata A.R. o via fax.

Occorre nuovamente presentare la D.I.A., con le stesse modalità di cui al punto 2.3), qualora siano variati:

- a) il numero di Partita I.V.A.;
- b) l'ubicazione del centro aziendale;
- c) la tipologia produttiva e di commercializzazione.

Entro 60 giorni dalla cessazione dell'attività il soggetto autorizzato ne dà comunicazione al S.F.R..

3) ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (R.U.P.)

Il Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.), è l'archivio nominativo di tutti i soggetti che producono o commercializzano i prodotti previsti dalla normativa fitosanitaria. L'iscrizione al R.U.P. è la condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

3.1) Soggetti obbligati all'iscrizione al R.U.P.:

- i fornitori che commercializzano materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali ai sensi dell'art. 5, del comma 1, D.lgs. 19 maggio 2000, n. 151;
- i produttori di piante destinate alla piantagione ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Decisione 2004/426/CE del 29 aprile 2004;
- i soggetti che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.lgs. 214/05;
- coloro che movimentano dal loro luogo di produzione, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionali, i vegetali del genere *Castanea* Mill ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M. 30 ottobre 2007;
- coloro che movimentano le piante sensibili, anche se destinate ad utilizzatori finali non professionali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c del D.M. 9 novembre 2007.

3.2) Soggetti esonerati dall'iscrizione al R.U.P.:

- a) i "piccoli produttori" in quanto producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale (provincia), a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali a condizione che presentino al Settore Fitosanitario regionale una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito ai sensi dell' art. 20, comma 6 del D.lgs. 214/05. Non ricadono nello *status* di "piccoli produttori" coloro che movimentano dal loro luogo di produzione i vegetali del genere *Castanea* Mill ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M. 30 ottobre 2007 e coloro che movimentano le piante sensibili ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c del D.M. 9 novembre 2007;
- b) i fornitori la cui attività di commercializzazione è rivolta solo ai soggetti non impegnati professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione delle stesse ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

Le condizioni indicate nei punti a) e b) sono attestati mediante dichiarazione da trasmettere al S.F.R. utilizzando il modulo MOD.-4 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di piccolo produttore) allegato alla presente determinazione dirigenziale.

3.3) Modalità di rilascio dell'iscrizione al R.U.P.

3.3.1) Trasmissione richiesta di iscrizione al R.U.P..

I richiedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 9 agosto 2000 e dell'art. 20, comma 1 del D.lgs. 214/05, trasmettono al S.F.R. richiesta in bollo utilizzando il modulo MOD-1 (Richiesta di: Autorizzazione all'attività di produzione/commercio di vegetali prodotti vegetali ed altre voci - Iscrizione al registro ufficiale dei produttori)

Alla richiesta sono allegati:

- a) copia dell'iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., se non già in possesso del S.F.R.;
- b) copia del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A., se non già in possesso del S.F.R.;
- c) copia della planimetria catastale, se non già in possesso del S.F.R.;
- d) una marca da bollo da apporre sul certificato d'iscrizione;
- e) l'attestazione del pagamento della tariffa fitosanitaria, ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 2 del D.lgs. 214/05, effettuato secondo le modalità prescritte dal S.F.R.;
- f) la fotocopia (fronte retro) leggibile, se non già in possesso del S.F.R., di un documento d'identità del richiedente, in corso di validità, nel caso in cui la richiesta sia trasmessa via fax o per posta. La fotocopia del documento di identità non è necessaria nel caso di firma apposta davanti al funzionario incaricato di ricevere la richiesta.

La copia dell'iscrizione al Registro delle imprese può essere sostituita, qualora il suo rilascio sia subordinato all'avvenuta presentazione dell'autorizzazione per l'attività, dalla documentazione attestante la presentazione della richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A.. Entro 15 giorni dall'iscrizione il richiedente ne trasmette copia al S.F.R..

L'attribuzione del numero di partita I.V.A. e l'iscrizione al Registro delle imprese possono essere attestati anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

3.3.2) Istruttoria

Il S.F.R. qualora accerti che la richiesta e/o la documentazione allegata presentino delle irregolarità e/o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta comunica all'interessato, tramite raccomandata A.R. (Avviso di ricevimento), tale irregolarità. Il richiedente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, è tenuto alla regolarizzazione e/o al completamento della richiesta. Scaduti i termini prescritti, senza che sia avvenuta la regolarizzazione, la richiesta di iscrizione si intende rinunciata con conseguente archiviazione del procedimento.

La comunicazione inerente la richiesta di regolarizzazione sospende i termini del procedimento.

La rinuncia scritta alla richiesta di iscrizione da parte del richiedente determina la chiusura dell'istruttoria e la conseguente archiviazione del procedimento.

Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di iscrizione il S.F.R., ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.lgs. 214/05, effettua l'ispezione presso il centro aziendale.

In sede di ispezione è constatato:

- a) il possesso di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività;
- b) l'individuazione del responsabile fitosanitario;
- c) lo stato fitosanitario dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci presenti presso il centro aziendale in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.lgs. 214/05.

- d) il possesso dei requisiti nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.lgs. 214/05.

Al termine dell'ispezione l'Ispettore fitosanitario incaricato redige il verbale di parere di idoneità all'iscrizione al R.U.P. utilizzando il modulo MOD-2 (Verbale contenente il parere di idoneità), rilasciandone copia al richiedente.

3.3.3) Fase decisoria

In caso di parere favorevole il S.F.R., entro 15 giorni dall'ispezione, provvede all'iscrizione al R.U.P. ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.lgs. 214/05, trasmettendo il certificato di iscrizione al richiedente tramite raccomandata A.R..

Nel certificato di iscrizione al R.U.P. sono riportati:

- a) la ragione sociale del soggetto richiedente;
- b) il numero di partita I.V.A.;
- c) la tipologia produttiva e di commercializzazione.

In caso di parere sfavorevole, entro 15 giorni dall'ispezione, il S.F.R., fatta salva l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 10 bis della legge 241/90 circa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette al richiedente copia della determinazione dirigenziale contenente il motivato diniego al rilascio dell'iscrizione.

Qualora in sede d'ispezione l'ispettore incaricato constati la condizione di "piccolo produttore", il richiedente redige la dichiarazione attestante tale requisito utilizzando il modulo MOD-4 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di piccolo produttore) come richiesto dalla normativa.

Tale dichiarazione comporta l'archiviazione della richiesta di iscrizione al R.U.P..

3.4) Variazione dei dati

Le variazioni dei dati riportati nella richiesta di iscrizione devono essere comunicati entro 60 giorni per iscritto al S.F.R. tramite raccomandata A.R. o via fax.

Occorre presentare una nuova richiesta di iscrizione qualora siano variati:

- a) il numero di Partita I.V.A.;
- b) l'ubicazione del centro aziendale;
- c) la tipologia produttiva e di commercializzazione.

La richiesta di nuova iscrizione comporta l'adozione delle stesse modalità di cui al punto 3.3). Con l'invio della nuova richiesta al S.F.R. è restituito l'originale del certificato di iscrizione.

Entro 60 giorni dalla cessazione dell'attività il soggetto iscritto ne dà comunicazione al S.F.R. restituendo contemporaneamente l'originale del certificato di iscrizione.

4) AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE

Il passaporto delle piante (nel prosieguo P.P.) è un documento che permette la circolazione di determinati vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nella Comunità.

L'autorizzazione all'uso del P.P. è rilasciata previa iscrizione del richiedente al R.U.P..

4.1) Vegetali per i quali è prevista l'autorizzazione:

- per i vegetali, prodotti vegetali ed altri voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.lgs. 214/05, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'art. 20, comma 6;

- per le piante di *Viburnum* spp., *Camellia* spp. e *Rhododendron* spp. destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Comunità, ai sensi del punto 3, dell'allegato alla Decisione 2004/426/CE del 29 aprile 2004;
- per i vegetali originari della Comunità o importati nella Comunità in conformità all'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionali, ai sensi dell'art. 5, comma 3;
- per le piante sensibili, di cui dell'art. 2, lettera b) del D.M. 9 novembre 2007 prodotte o importate in Italia ai sensi dell'art. 4, anche se destinate ad utilizzatori finali non professionali, al fine di garantire la piena tracciabilità degli spostamenti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c).

4.2) Soggetti esonerati:

- i produttori e i commercianti qualora vendano al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali ai sensi dell'art. 29, comma 4 del D.lgs. 214/05;
- coloro che producono e vendono a persone impegnate professionalmente nella produzione di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci già preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, ai sensi dell'allegato V, parte A, sezione I, punto 2 del D.lgs. 214/05.

4.3) Modalità di rilascio dell'autorizzazione

4.3.1) Trasmissione richiesta autorizzazione

I richiedenti, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 214/05, prima dell'inizio della commercializzazione, trasmettono al S.F.R. richiesta in bollo utilizzando il modulo MOD-5 (Richiesta di autorizzazione all'uso del Passaporto delle Piante CE), allegato alla presente determinazione dirigenziale.

Alla richiesta sono allegati:

- a) copia dell'iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., se non già in possesso del S.F.R.;
- b) copia del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A., se non già in possesso del S.F.R.;
- c) copia della planimetria catastale, se non già in possesso del S.F.R.;
- d) una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione;
- e) l'attestazione del pagamento della tariffa fitosanitaria, ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 2 del D.lgs. 214/05, effettuato secondo le modalità prescritte dal S.F.R.;
- f) la fotocopia (fronte retro) leggibile di un documento d'identità del richiedente, in corso di validità, nel caso in cui la richiesta sia trasmessa via fax o per posta. La fotocopia del documento di identità non è necessaria nel caso di firma apposta davanti al funzionario incaricato di ricevere la richiesta.

La copia dell'iscrizione al Registro delle imprese può essere sostituita, qualora il suo rilascio sia subordinato all'avvenuta presentazione dell'autorizzazione per l'attività, dalla documentazione attestante la presentazione della richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A.. Entro 15 giorni dall'iscrizione il richiedente ne trasmette copia al S.F.R..

L'attribuzione del numero di partita I.V.A. e l'iscrizione al Registro delle imprese possono essere attestati anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

4.3.2) Istruttoria

Il S.F.R. qualora accerti che la richiesta e/o la documentazione allegata presentino delle irregolarità e/o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, entro 10 giorni dalla

data di ricevimento della richiesta comunica all'interessato, tramite raccomandata A.R. (Avviso di ricevimento), tale irregolarità. Il richiedente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, è tenuto alla regolarizzazione e/o al completamento della richiesta. Scaduti i termini prescritti, senza che sia avvenuta la regolarizzazione, la richiesta di autorizzazione si intende rinunciata con conseguente archiviazione del procedimento.

La comunicazione inerente la richiesta di regolarizzazione sospende i termini del procedimento.

La rinuncia scritta alla richiesta di autorizzazione all'uso del P.P. determina la chiusura dell'istruttoria e la conseguente archiviazione del procedimento.

Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione all'uso del P.P. il S.F.R., ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.lgs. 214/05, effettua l'ispezione presso il centro aziendale.

In sede di ispezione è constatato:

- a) il possesso di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività;
- b) l'individuazione del responsabile fitosanitario;
- c) lo stato fitosanitario dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci presenti presso il centro aziendale in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.lgs. 214/05.

Al termine dell'ispezione l'Ispettore fitosanitario incaricato redige il verbale di parere di idoneità al rilascio dell'autorizzazione all'uso del P.P. utilizzando il modulo MOD-2 (Verbale contenente il parere di idoneità), rilasciandone copia al richiedente.

4.3.3) Fase decisoria

In caso di parere favorevole il S.F.R., entro 15 giorni dall'ispezione, provvede al rilascio dell'autorizzazione all'uso del P.P., ai sensi dell'art. 26, comma 3 e dell'art. 30, comma 3 del D.lgs. 214/05, trasmettendola al richiedente tramite raccomandata A.R..

Nell'autorizzazione all'uso del P.P. sono riportati:

- a) la ragione sociale del soggetto richiedente;
- b) l'indirizzo del centro aziendale;
- c) l'elenco delle specie e dei generi, oggetto dell'autorizzazione;
- d) la validità alla circolazione per eventuali zone protette per i prodotti elencati ai sensi dell'art. 32, comma 1 del D.lgs. 214/05.

In caso di parere sfavorevole, entro 15 giorni dall'ispezione, il S.F.R., fatta salva l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 10 bis della legge 241/90 circa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette al richiedente copia della determinazione dirigenziale contenente il motivato diniego al rilascio dell'autorizzazione.

Qualora in sede d'ispezione l'ispettore incaricato constati la condizione di "piccolo produttore", il richiedente redige la dichiarazione attestante tale requisito utilizzando il modulo MOD-4 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di piccolo produttore) come richiesto dalla normativa.

Tale dichiarazione comporta l'archiviazione della richiesta di autorizzazione all'uso del P.P..

4.4) Variazioni dei dati

Le variazioni dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione all'uso del P.P. devono essere comunicati entro 60 giorni per iscritto al S.F.R. tramite raccomandata A.R. o via fax.

Occorre presentare una nuova richiesta di autorizzazione all'uso del P.P. qualora siano variati:

- a) il numero di Partita I.V.A.;
- b) l'ubicazione del centro aziendale;
- c) l'elenco delle specie e dei generi vegetali.

La richiesta di nuova autorizzazione all'uso del P.P. comporta l'adozione delle stesse modalità di cui al punto 4.3).

Con l'invio della nuova richiesta al S.F.R. è restituito l'originale dell'autorizzazione all'uso del P.P..

La richiesta di integrazione dell'elenco delle specie e dei generi vegetali è trasmessa al S.F.R. utilizzando il modulo MOD-5 (Richiesta di autorizzazione all'uso del Passaporto delle Piante CE).

Entro 60 giorni dalla cessazione dell'attività il soggetto autorizzato ne dà comunicazione al S.F.R. restituendo contemporaneamente l'originale dell'autorizzazione all'Uso del P.P..

5) ACCREDITAMENTO FORNITORE MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTINE DI ORTAGGI E DELLE PIANTE DA FRUTTO

I Decreti Ministeriali 14 aprile 1997 disciplinano la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da essi ottenute.

5.1) Soggetti obbligati all'accreditamento:

- i fornitori che commercializzano, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dei citati Decreti Ministeriali, i materiali di moltiplicazione di piante da frutto, le piante da frutto, le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione delle piantine di ortaggi.

5.2) Soggetti esonerati

Sono esonerati dall'accreditamento, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dei DD.MM. 14 aprile 1997, i commercianti al dettaglio ed i piccoli coltivatori di cui all'art. 6 e all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 697 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione", nonché i commercianti ed i piccoli coltivatori di cui, all'art. 7, comma 2 e all'art. 8 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 698 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi".

5.3) Modalità di rilascio dell'accreditamento

5.3.1) Trasmissione richiesta di accreditamento

I richiedenti, ai sensi dell'art. 9, comma 1 dei DD.MM. 14 aprile 1997, prima dell'inizio della commercializzazione, trasmettono al S.F.R. richiesta in bollo utilizzando il modulo MOD-6 (Richiesta di accreditamento fornitore piantine di ortaggi) o il modulo MOD-7 (Richiesta di accreditamento fornitore piante da frutto), allegati alla presente determinazione dirigenziale.

Alla richiesta sono allegati:

- a) copia dell'iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., se non già in possesso del S.F.R.;
- b) copia del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A., se non già in possesso del S.F.R.;
- c) copia della planimetria catastale, se non già in possesso del S.F.R.;

- d) una marca da bollo da apporre sul certificato di accreditamento;
- e) la fotocopia (fronte retro) leggibile di un documento d'identità del richiedente, in corso di validità, nel caso in cui la richiesta sia trasmessa via fax o per posta. La fotocopia del documento di identità non è necessaria nel caso di firma apposta davanti al funzionario incaricato di ricevere la richiesta.
- f) la relazione tecnica del processo produttivo secondo il protocollo tecnico previsto dalla normativa;
- g) l'attestazione dei requisiti del fornitore o per tramite di un responsabile tecnico appositamente designato.

La copia dell'iscrizione al Registro delle imprese può essere sostituita, qualora il suo rilascio sia subordinato all'avvenuta presentazione dell'autorizzazione per l'attività, dalla documentazione attestante la presentazione della richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A.. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'iscrizione il richiedente ne trasmette copia al S.F.R..

L'attribuzione del numero di partita I.V.A. e l'iscrizione al Registro delle imprese possono essere attestati anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

5.3.2) Istruttoria

Il S.F.R. qualora accerti che la richiesta e/o la documentazione allegata presentino delle irregolarità e/o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta comunica all'interessato, tramite raccomandata A.R. (Avviso di ricevimento), tale irregolarità. Il richiedente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, è tenuto alla regolarizzazione e/o al completamento della richiesta. Scaduti i termini prescritti, senza che sia avvenuta la regolarizzazione, la richiesta di accreditamento si intende rinunciata con conseguente archiviazione del procedimento.

La comunicazione inerente la richiesta di regolarizzazione sospende i termini del procedimento.

La rinuncia scritta alla richiesta di accreditamento determina la chiusura dell'istruttoria e la conseguente archiviazione del procedimento.

Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento il S.F.R., ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.lgs. 214/05, effettua l'ispezione presso il centro aziendale.

In sede di ispezione è constatato:

- a) il possesso di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività;
- b) l'individuazione del responsabile fitosanitario;
- c) la presenza dei requisiti di commercializzazione, previsti dall'art. 4 dei DD.MM. 14 aprile 1997;
- d) la presenza dei requisiti fitosanitari dei materiali, previsti dall'art. 5 dei DD.MM. 14 aprile 1997,;
- e) la presenza dei requisiti fenologici dei materiali, previsti dall'art. 6 dei DD.MM. 14 aprile 1997;
- f) la presenza dei requisiti di identità varietale, previsti dall'art. 7 dei DD.MM. 14 aprile 1997;
- g) il rispetto degli obblighi del fornitore, previsti dall'art. 8 dei DD.MM. 14 aprile 1997.

Al termine dell'ispezione l'Ispettore fitosanitario incaricato redige il verbale di parere di idoneità al rilascio dell'accREDITAMENTO utilizzando il modulo MOD-2 (Verbale contenente il parere di idoneità), rilasciandone copia al richiedente.

5.3.3) Fase decisoria

In caso di parere favorevole il S.F.R., entro 15 giorni dall'ispezione, provvede all'accREDITAMENTO, ai sensi dell' art. 9, comma 3 dei DD.MM. 14 aprile 1997, trasmettendo il certificato di accREDITAMENTO al richiedente tramite raccomandata A.R..

Nel certificato di accREDITAMENTO sono riportati:

- a) la ragione sociale del soggetto richiedente;
- b) l'indirizzo del centro aziendale;
- c) l'elenco delle specie e dei generi oggetto dell'accREDITAMENTO;
- d) il codice fornitore costituito dalla sigla della provincia seguito da un numero progressivo di 4 cifre.

In caso di parere sfavorevole, entro 15 giorni dall'ispezione, il S.F.R., fatta salva l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 10 bis della legge 241/90 circa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette al richiedente copia della determinazione dirigenziale contenente il motivato diniego al rilascio dell'accREDITAMENTO.

5.4) Variazioni dei dati

Le variazioni dei dati riportati nella richiesta di accREDITAMENTO devono essere comunicati entro 60 giorni per iscritto al S.F.R. tramite raccomandata A.R. o via fax.

Occorre presentare una nuova richiesta di accREDITAMENTO qualora siano variati:

- a) il numero di Partita I.V.A.;
- b) l'ubicazione del centro aziendale;
- c) l'elenco delle specie e dei generi vegetali.

La richiesta di nuovo accREDITAMENTO comporta l'adozione delle stesse modalità di cui al punto 5.3).

Con l'invio della nuova richiesta al S.F.R. è restituito l'originale del certificato di accREDITAMENTO.

L'integrazione dell'elenco delle specie e dei generi vegetali è trasmessa al S.F.R. utilizzando il modulo MOD-6 (Richiesta di accREDITAMENTO fornitore piantine di ortaggi) o il modulo MOD-7 (Richiesta di accREDITAMENTO fornitore piante da frutto) allegando, in entrambi i casi, la relazione tecnica del processo produttivo relativo alle specie ed ai generi da integrare.

Entro 60 giorni dalla cessazione dell'attività il soggetto accREDITATO ne dà comunicazione al S.F.R. restituendo contemporaneamente l'originale del certificato di accREDITAMENTO.

6) ACCREDITAMENTO FORNITORE MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATO DEI FUNGHI COLTIVATI

Il Decreto Ministeriale 27 settembre 2007 disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle specie fungine di cui all'allegato I del medesimo decreto.

6.1) Soggetti obbligati all'accREDITAMENTO

I fornitori di materiale di moltiplicazione certificato di funghi coltivati, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 27 settembre 2007, sono accREDITATI dal Settore Fitosanitario regionale competente per il territorio nel quale è situato il centro aziendale.

6.2) DeroGhe al campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 2, il D.M. 27 settembre 2007 non si applica ai materiali di moltiplicazione destinati a:

- a) prove a fini scientifici;
- b) lavori di selezione;
- c) misure dirette alla conservazione delle diversità genetiche;
- d) esportazione verso Paesi Terzi, qualora i materiali di moltiplicazione siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati.

6.3) Modalità rilascio certificato di accreditamento

6.3.1) Trasmissione richiesta di accreditamento fornitore

I richiedenti, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 27 settembre 2007, prima dell'inizio della commercializzazione, trasmettono al S.F.R. richiesta in bollo utilizzando il modulo MOD-8 (Richiesta di accreditamento fornitore materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati), allegato alla presente determinazione dirigenziale.

Alla richiesta sono allegati:

- a) copia dell'iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.;
- b) copia del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.;
- c) copia della planimetria catastale;
- d) una marca da bollo da apporre sul certificato di accreditamento;
- e) la fotocopia (fronte retro) leggibile di un documento d'identità del richiedente, in corso di validità, nel caso in cui la richiesta sia trasmessa via fax o per posta. La fotocopia del documento di identità non è necessaria nel caso di firma apposta davanti al funzionario incaricato di ricevere la richiesta;
- f) la relazione tecnica del processo produttivo.

La copia dell'iscrizione al Registro delle imprese può essere sostituita, qualora il suo rilascio sia subordinato all'avvenuta presentazione dell'autorizzazione per l'attività, dalla documentazione attestante la presentazione della richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A.. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'iscrizione il richiedente ne trasmette copia al S.F.R..

L'attribuzione del numero di partita I.V.A. e l'iscrizione al Registro delle imprese possono essere attestati anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

6.3.2) Istruttoria

Il S.F.R. qualora accerti che la richiesta e/o la documentazione allegata presentino delle irregolarità e/o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta comunica all'interessato, tramite raccomandata A.R. (Avviso di ricevimento), tale irregolarità. Il richiedente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, è tenuto alla regolarizzazione e/o al completamento della richiesta. Scaduti i termini prescritti, senza che sia avvenuta la regolarizzazione, la richiesta di accreditamento si intende rinunciata con conseguente archiviazione del procedimento.

La comunicazione inerente la richiesta di regolarizzazione sospende i termini del procedimento.

La rinuncia scritta alla richiesta di accreditamento determina la chiusura dell'istruttoria e la conseguente archiviazione del procedimento.

Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento il S.F.R. effettua l'ispezione presso il centro aziendale.

In sede di ispezione è constatato, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. 27 settembre 2007 il possesso dei seguenti requisiti:

- a) il possesso di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività;
- b) la presenza di sala inoculo sterile;
- c) la presenza di sala di incubazione;
- d) la presenza di camera frigorifera;
- e) la presenza di laboratorio di controllo;
- f) la presenza di personale tecnico qualificato in relazione alle necessità del processo di produzione.

Al termine dell'ispezione l'ispettore fitosanitario incaricato redige il verbale di parere di idoneità al rilascio dell'accREDITAMENTO utilizzando il modulo MOD-2 (Verbale contenente il parere di idoneità), rilasciandone copia al richiedente.

6.3.3) Fase decisoria

In caso di parere favorevole il S.F.R., entro 15 giorni dall'ispezione, provvede all'accREDITAMENTO del richiedente, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.M. 27 settembre 2007.

Il certificato di accREDITAMENTO è trasmesso al richiedente tramite raccomandata A.R..

Con l'accREDITAMENTO il fornitore è iscritto in una specifica sezione del R.U.P., di cui al D.lgs. 214/05.

Nel certificato di accREDITAMENTO sono riportati:

- a) la ragione sociale del soggetto richiedente;
- b) l'indirizzo del centro aziendale;
- c) l'elenco delle specie oggetto dell'accREDITAMENTO;
- d) il codice fornitore costituito dalla sigla della provincia seguito da un numero progressivo di 4 cifre.

In caso di parere sfavorevole, entro 15 giorni dall'ispezione, il S.F.R., fatta salva l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 10 bis della legge 241/90 circa la comunicazione dei motivi ostativi all'accogliimento della richiesta, trasmette al richiedente copia della determinazione dirigenziale contenente il motivato diniego al rilascio dell'accREDITAMENTO.

6.4) Variazioni dei dati

Entro 60 giorni dalla variazione dei dati indicati nella richiesta di accREDITAMENTO, il soggetto accREDITATO li comunica per iscritto al S.F.R. tramite raccomandata A.R. o via fax.

Occorre presentare una nuova richiesta di accREDITAMENTO qualora siano variati:

- a) il numero di Partita I.V.A.;
- b) l'ubicazione del centro aziendale;
- c) l'elenco delle specie.

La richiesta di nuovo accREDITAMENTO comporta l'adozione delle stesse modalità di cui al punto 6.3).

Con l'invio della nuova richiesta al S.F.R. è restituito l'originale del certificato di accREDITAMENTO.

L'integrazione dell'elenco delle specie fungine è trasmessa al S.F.R. utilizzando il modulo MOD-8 (Richiesta di accREDITAMENTO fornitore materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati) allegando la relazione tecnica del processo produttivo relativo alle specie da integrare.

Entro 60 giorni dalla cessazione dell'attività il soggetto accREDITATO ne dà comunicazione al S.F.R. restituendo contemporaneamente l'originale del certificato di accREDITAMENTO.